

# Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

## Rinnovo Organi Collegiali

# Perché ci siamo ASTENUTI

Ancora una volta si è ripetuta la sceneggiata del rinnovo degli organi collegiali della scuola.

La F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) coerentemente con quanto aveva avuto modo di dire al Ministro D'Onofrio, fin dal novembre 1994, ha ritenuto di non partecipare a questo ennesimo

**Agostino Scaramuzzino**

copione se prima non si fosse provveduto ad una loro modifica. La scarsa affluenza (specie fra i genitori) è la

causa e di gestione della scuola.

Spiace rilevare che un Ministro di area politica qualificata (P.D.S.) abbia ritenuto di procedere al loro rinnovo senza prima intervenire radicalmente alla luce dell'esperienza acquisita, sulla loro struttura ed abbia preferito continuare ad accettare un funzionamento (?), che da moltissimi anni si trascina per forza d'inerzia.

Ma forse la scomoda verità è un'altra: bisognava procedere al loro rinnovo, specie per il C.N.P.I. (Consiglio Nazionale della P.I.) perché i risultati di queste elezioni costituiscono uno dei parametri di riferimento per l'attribuzione della maggiore rappresentatività sindacale. Ed allora quale migliore occasione per legittimare politicamente ancora una volta i sindacati CGIL - CISL e UIL?.

A questo giuoco "democratico" Sig. Ministro non ci siamo prestati. Pertanto la F.I.S. ha ritenuto anche per questa ragione, oltre quella già detta, di non partecipare a queste elezioni per non legittimare con la propria presenza una democrazia sindacale di facciata. E' che questa sia la vera ragione dello svolgersi delle elezioni ci viene confermata dal segretario confederale CISL Lia Ghisani quando dichiara che: "i risultati del C.N.P.I. concorrono alla definizione della rappresentatività sindacale e quindi assumono, nel settore, una rile-

(continua in ottava pagina)

## Precari Scuola

# Il Governo accoglie l'O.d.G. sui Corsi Abilitanti

Ha trovato positivo accoglimento l'ordine del giorno, presentato dall'on. Nicola Bono (A.N.) alla Camera che invitava il Governo a dare corso agli impegni assunti in materia di corsi abilitanti per i docenti precari della scuola.

Se confermata con atti concreti, la disponibilità del

spletamento dei corsi abilitanti che, è bene ricordare, erano state previste dalla legge finanziaria del 1995 e che poi son venuti meno a causa della manovra di aggiustamento alla stessa legge finanziaria (ha assorbito i fondi stanziati) effettuata nella primavera del corrente anno.

## Elezioni Scolastiche

Nel delirio scatenato dalla competizione elettorale di accaparramento di uomini e sigle, abbiamo appreso che un piccolo sindacato ha presentato solo per la scuola elementare una propria lista di candidati (appena 9 su 28) fregiandosi della sigla F.I.S.

Spiace rilevare siffatti e furbeschi comportamenti che rispondono alla sola e misera esigenza di "acchiappare" qualche voto in più.

Governo consentirà di avviare a soluzione una travagliata vicenda che già nel passato aveva conseguito positivi risultati, poi vanificati non solo dalla interruzione della legislatura ma, soprattutto, dalla iniziale resistenza dimostrata dal Governo Prodi a dare seguito agli impegni presi.

Il risultato odierno, giunge a coronamento di lunga una serie di iniziative ed incontri a livello ministeriale che hanno consentito un significativo avvicinamento delle posizioni e la individuazione di percorsi utili a risolvere alcuni dei problemi sollevati dal Governo, in particolare per ciò che concerne il reperimento delle dotazioni finanziarie necessarie all'e-

In questo senso, come già prospettato da alcune rappresentanze dei docenti, l'On. Bono ha anche valutato l'ipotesi di una partecipazione degli insegnanti interessati alle spese di organizzazione dei corsi, che comporta, quindi, il superamento di gran parte delle obiezioni sollevate dal Governo e ne consentirebbe una celere effettuazione.

Ci auguriamo, che alle dichiarazioni segua finalmente e in tempi brevissimi, l'adozione dei provvedimenti conseguenti, per eliminare quella diffusa condizione di abusivismo didattico che penalizza non solo i docenti interessati ma la stessa struttura scolastica italiana.



on. Nicola Bono

## O. d. G.

La Camera, considerato che:

in fase di approvazione della Finanziaria '96 il Parlamento, con il voto favorevole di tutti i gruppi politici, ha istituito corsi abilitanti per quei docenti precari che da anni lavorano con esperienze positive e significative nel mondo della scuola;

ormai è scaduto il limite del 30 maggio '96, termine entro il quale doveva trovare concreta attuazione il dispositivo normativo menzionato,

### impegna il Governo

a dare tempestiva applicazione ai commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della 549 del 1995 nei limiti dei finanziamenti disponibili.

9/2372/49

*La Segreteria generale della FIS seguirà con la massima attenzione la vicenda e non appena vi saranno delle novità provvederemo, da queste pagine, a darne notizia.*

- Pagina 2  
Attività segreteria FIS
- Pagina 3  
Convegno Costituzione e Presidencialismo
- Pagine 4 - 5  
Lavori Parlamentari
- Pagine 6 - 7  
Disposizioni ministeriali

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

# NO al salario!

C.U.S.L.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

riprova della disaffezione e della frustrazione di tutte le componenti verso questi organismi, la cui mancata revisione va ascritta alla responsabilità di una classe politica che ha dimostrato una disattenzione continua verso questa forma di parte-

## Scuola Pubblica

Nel quadro di un attacco politico senza precedenti, volto a dequalificare la scuola pubblica e a recuperare (legittimare) sempre di più la scuola privata riteniamo utile pubblicare un articolo apparso sul quotidiano "Liberazione" del 30/10/96.

L'emendamento in questione è stato recitato nel 1° comma dell'art. 8 (ex 7) della legge finanziaria. Rileviamo con preoccupazione, che non si tratta di atto isolato, infatti il Ministro Bassanini della Funzione Pubblica (P.D.S.) con il proprio provvedimento (atto Senato n. 1124) sul decentramento amministrativo non solo aveva inserito nell'art. 15 il famigerato comma 13 (oggi forse soppresso n.d.r.) sull'abolizione delle tasse scolastiche e l'introduzione, in loro vece, di un obbligo, differenziato secondo il reddito delle famiglie, a versare alle istituzioni scolastiche contributi sostitutivi, ma con l'art. 17 trasferisce molte delle competenze del Ministero della P.I. (programmi di studio compresi) alla Provincia e ai Comuni ai quali dovrebbero far riferimento rispettivamente i Provveditorati e le singole istituzioni scolastiche. E' che questo sia l'intendimento del Ministro è dimostrato sia dall'intervista rilasciata al quotidiano "Repubblica" che dal precedente dei due decreti legislativi, del 24.7.96 n. 433 e 434 con i quali è stata provincializzata (passaggio di tutte le competenze) la scuola a Trento e Bolzano e dei quali ci siamo occupati abbondantemente nel precedente numero di questo giornale.

Rileviamo con soddisfazione che in questa denuncia non siamo isolati in quanto le nostre preoccupazioni sono condivise dal sindacato SNALS che sul proprio quotidiano del 26 ottobre 1996 n. 202 nel commentare il d.d.l. Bassanini titola "Scuola di Stato addio" e "Come si uccide la Scuola".

Per tornare al problema della parità fra scuola pubblica e privata aspettiamo di conoscere il testo del disegno di legge che il governo intende presentare in questo mese di novembre.

Ancora una volta prendiamo atto dell'imbarazzato silenzio dei sindacati scuola CGIL - CISL e UIL.

### UN GRIMALDELLO PER FARE SALTARE LA SCUOLA PUBBLICA

Giovanni De Murtas  
del quotidiano "Liberazione"

Sembra quasi una tentazione diabolica, un vizio congenito al quale sono in molti - nel Polo delle Libertà come nell'Ulivo - a cedere con benevola accondiscendenza. Così, mentre il governo procedeva a presentare in commissione bilancio una ristrutturazione integrale dell'articolo 7 del collegato alla legge finanziaria (quello relativo alla scuola e all'università), qualcuno ha pensato bene di aver trovato il grimaldello e l'occasione propizia; probabilmente è nato così l'emendamento firmato dai deputati del Cdu, con il quale, di fatto, si intende introdurre una sostanziale equiparazione tra scuola pubblica e scuola privata. Non sappiamo quale grado di complicità e di trasversalità sottintenda questa operazione. E' certo, comunque, che il relatore di maggioranza e il rappresentante del governo hanno espresso parere favorevole all'emendamento dell'on. Delfino che condiziona gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica alla presenza sul territorio di scuole e istituti non statali, riconosciuti e parificati. A nessuno dovrebbe sfuggire la portata e il senso di questa modifica, in un momento in cui per il sistema formativo pubblico non si riescono ancora a recuperare, nel quadro della manovra di bilancio, le risorse sufficienti ad avviare l'indispensabile stagione delle riforme e del cambiamento. E' stato proprio questo il terreno sul quale Rifondazione comunista ha scelto di avviare un confronto serrato con la maggioranza, imponendo mediazioni importanti e significative, in merito alla tutela del diritto allo studio, alla difesa e al rilancio della funzione docente,

alla questione del precariato, alla riforma del sistema del reclutamento degli insegnanti all'introduzione dell'autonomia didattica nelle scuole. L'emendamento approvato inverte l'ordine di priorità e contraddice l'affermazione della centralità della scuola pubblica, sbandierata nei programmi elettorali dell'Ulivo. Ma si tratta anche di una scorciatoia pericolosa, che sfugge alle necessità di definire quella legge di parità tra scuola pubblica e privata come richiede la Costituzione. Per questo motivo, abbiamo chiesto di ripristinare il testo originario dell'art. 7 eliminando il riferimento alle scuole private; non accetteremmo, comunque, che questo elemento possa configurarsi come fattore di disturbo, di condizionamento o di indebolimento dell'intervento statale rispetto al sistema pubblico dell'istruzione.

Ma non siamo neppure disposti a lasciar prevalere la logica del fatto compiuto; l'integrazione tra scuola pubblica e privata si presenta, in realtà, come un passaggio coesistente al progetto di privatizzazione del sapere, alla configurazione concorrenziale e mercantile dei sistemi formativi, alla marginalizzazione della funzione culturale ed educativa, alla dimensione privatistica e aziendalista dell'autonomia scolastica. Al momento, questi temi indicano dei contesti progettuali che differenziano profondamente le posizioni del Prc da quelle del centrosinistra e che segnano conflitti e contrapposizioni nel mondo della scuola; è un motivo in più per evitare qualsiasi forzatura, per approfondire la riflessione. Su questioni di tale delicatezza sarebbe irresponsabile pensare di poter utilizzare la Finanziaria come veicolo di imposizioni precostituite o per improbabili colpi di mano.

### Vivere il mare

Il Presidente della Repubblica Riceve i Giovani Vincitori del "Video Festival di Vivere il Mare" Martedì 26 Novembre

Per gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto "Vincenzo Fardella" di Trapani, vincitori del concorso, quella di martedì 26 novembre sarà una giornata che non dimenticheranno facilmente. Avranno infatti il privilegio di salire al Quirinale per essere ricevuti in udienza privata dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

I giovani autori del video vincitore, intitolato "Mattanza: la cultura dei padri nel rispetto della tradizione", hanno ricevuto il Gran premio Vivere il Mare 1996 - Coppa del presidente della Repubblica durante la III edizione della "Settimana Azzurra - Video festival Vivere il Mare". fase finale dell'intera campagna '96: la manifestazione si è tenuta lo scorso settembre a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Il filmato, primo assoluto tra gli oltre duecento video partecipanti al concorso, si è distinto per le immagini dense di significato.

## Attività Segreteria F.I.S.

Pubblichiamo qui di seguito due memorie inviate alla VII commissione della Camera dei Deputati.

La prima lettera attiene al problema dell'attuazione della riforma nella scuola elementare (revisione della legge n. 148/1990) e a tale riguardo riteniamo di far cosa gradita ai nostri lettori nel ripubblicare sull'argomento in altra pagina del giornale, la C.M. del 22 marzo 1996 n. 116; la seconda lettera riguarda la proposta di modifiche all'art. 7 del collegato alla legge finanziaria (atto camera n. 2372).

Nel pubblicare i due testi dell'art. 7 (divenuto art. 8) non possiamo esimerci dal riconfermare la nostra totale disapprovazione e per quanto riguarda l'abuso che il governo continua a commettere nel voler disciplinare con una legge finanziaria materie ad essa estranee, e a tutto il merito dell'intero articolato.

Aspettiamo con curiosità di conoscere quale tipo di protesta i sindacati scuola di CGIL - CISL e UIL intendono intraprendere.

### VII Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

Trascriviamo qui di seguito le nostre considerazioni in merito "all'attuazione della riforma della scuola elementare" che la VII Commissione, ha ritenuto di voler acquisire.

Alla luce dell'esperienza acquisita si ritiene di segnalare la necessità di:

1) delineare standard qualitativi nazionali a cui tutti gli istituti scolastici debbano fare riferimento in relazione ad un'educazione al comprendere che garantisca lo sviluppo di tutte le intelligenze; essenzializzare i contenuti dell'insegnamento riducendo le richieste di abilità cognitive;

2) accordare ampia autonomia organizzativa ai circoli didattici per attuare forme di erogazione del servizio scolastico rispondenti alle diversificate esigenze del territorio; potrebbero così essere soddisfatte ad esempio le richieste dell'utenza per un eventuale potenziamento del tempo pieno (previa revisione del comma 2 dell'art. 8 della legge 148/90);

3) garantire l'unitarietà e la continuità dell'insegnamento istituendo per ogni Team la figura di un docente "coordinatore" degli interventi formativi, incentivando - nello stesso tempo - quei docenti che confermano la titolarità per tutti e cinque gli anni nelle stesse classi. Prevedere che alcune ore di "contemporaneità" delle 22 di servizio frontale (che potrebbero essere ridotte a 20) possano essere utilizzate per concordare all'interno del Team strategie educative comuni;

4) estendere l'insegnamento della seconda lingua su tutto il territorio nazionale (avuto riguardo non alla sola lingua inglese); incentivandola completa utilizzazione dei docenti elementari che hanno conseguito la specializzazione, e poi, far ricorso, ai docenti laureati presso la facoltà di lingue;

5) inserire "l'educazione e l'istruzione artistica (nelle espressioni del canto, della musica, del teatro e della danza)" nelle attività formative basilari allo sviluppo armonico dell'alunno come raccomandato dalle conclusioni della Conferenza Europea che su questo tema si è tenuta a Napoli il 20 e 21

giugno 96;

6) ridurre l'attuale numero massimo di alunni per classe da 25 a 20 e in presenza di alunni handicappati ridurre il numero a 15;

7) rendere obbligatoria a 5 anni la scuola dell'infanzia come primo ambiente educativo di conoscenze e di esperienze cognitive e sociali; lasciare inalterata l'attuale disciplina per l'iscrizione alla I elementare (compimento dei sei anni entro il 31 dicembre);

8) introdurre l'obbligo della laurea in scienze della formazione per tutti gli insegnanti della scuola per l'infanzia e della scuola elementare.

### VII Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

Osserviamo preliminarmente che per un attento ed approfondito esame dell'art. 7 del collegato alla legge finanziaria non si può prescindere da una lettura degli atti Senato n. 1034 e 1124. Su quest'ultimo atto la VII Commissione del Senato ha già espresso il proprio motivato parere, sul quale concordiamo per le modifiche suggerite ed in special modo su quella riguardante l'art. 15 che prevede tra l'altro la soppressione del comma 13.

In merito all'art. 7 del disegno di legge n. 2372 osserviamo:

- al comma 1; tutto il comma deve essere riformulato avuto riguardo agli atti Senato 1034 e 1124 a tenuto conto che il Ministro della Pubblica Istruzione prima di emettere il proprio decreto in merito alla riorganizzazione graduale della rete scolastica dovrà acquisire il piano di organizzazione elaborato dalla Regione e dalla Provincia su parere vincolante rispettivamente della Sovrintendenza scolastica e del Provveditorato agli Studi.

I servizi amministrativi nei convitti e negli educandi dello Stato possono essere unificati ma non quelli ausiliari.

Nelle situazioni orografiche di maggior disagio adottare un criterio di flessibilità che consenta l'effettivo intervento delle istituzioni scolastiche derogando dalle disposizioni generali.

- al comma 6; specificare all'inizio la parola docente e comunque prevedere l'utilizzazione del personale riconvertito e/o specializzato in tutte le altre attività scolastiche (aggiornamento, recupero dispersione scolastica, ecc. ecc.)

La mobilità d'ufficio dovrà riguardare il solo ambito distrettuale e provinciale, quella interprovinciale deve essere demandata alla contrattazione collettiva.

- al comma 9; prevedere che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per qualche classe con un numero di alunni ridotto per la formazione delle squadre.

- al comma 10; specificare che le economie effettuate sui fondi imputati ai capitoli 1032, 1035 e 1036 vengono - a fine esercizio lasciate alle singole istituzioni e sono utilizzabili per soddisfare le esigenze di funzionamento individuate dal Consiglio di Circolo o Istituto acquisito il parere vincolante del Collegio docenti.

- al comma 11; (alla fine del comma) sopprimere le parole "amministrativo e didattico" e ripetere la dizione "... esigenze di funzionamento individuate dal Consiglio di Circolo o Istituto acquisito il parere vincolante del collegio docenti".

- al comma 12; eliminare il riferimento all'art. 131 e dare quindi la possibilità alle singole istituzioni di trovare il modo migliore per la sostituzione dei colleghi assenti.

## Costituzione e Presidenzialismo

### Le Riforme Secondo Carlo Alberto Biggini

Carlo Alberto Biggini, rettore magnifico dell'università di Pisa, fu ministro dell'Educazione Nazionale (così si chiamava, durante il fascismo, la Pubblica Istruzione) dal febbraio 1943 all'aprile 1945, prima a Roma e poi a Padova, nella RSI (Repubblica Sociale Italiana) si distinse, per unanime riconoscimento di amici e avversari, per la capacità e generosità. C'è un dato significativo: i partigiani avevano l'ordine di non sparare sulla sua "Aprilia" che correva infaticabilmente tra Padova, sede del ministero, e il Lago di Garda, dove lavorava Mussolini. Sapevano che, il più delle volte, egli andava con una lista di persone da salvare; studenti, docenti, personalità entrate nel mirino dei fascisti più intransigenti, quando non dei tedeschi. E riusciva sempre nell'intento, perché il duce non negava mai nulla a quel suo giovane ministro di cui ebbe a dire: "Anche nel fango, a volte, può nascere un fiore". Inoltre Biggini fu il ministro che salvò le opere d'arte italiane dalle razzie della guerra, che abolì l'obbligo del giuramento di fedeltà al fascismo da parte dei docenti universitari, dei professori e dei maestri elementari, che introdusse nella scuola uno spirito meno retorico e più mazziniano (il principio dei doveri e dei diritti e dimostrò che politica ed etica possono coesistere e diede alla funzione pubblica il supremo valore del servizio reso alla Comunità Nazionale. Ma soprattutto, da esperto costituzionalista qual era, fu l'autore del progetto di Costituzione della RSI.

In questa veste lo ha voluto ricordare, ad oltre mezzo secolo dalla sua scomparsa (Biggini morì, appena 43enne, nel novembre 1945), l'Università di Genova, Facoltà di Scienze Politiche, con un convegno dal titolo "Stato e Lavoro: la riforma della Costituzione - Il progetto di C.A. Biggini", organizzato dalle Cattedre di Diritto commerciale e di Diritto pubblico comparato. Organizzatore e moderatore del convegno, il prof. Lorenzo De Angelis, professore di Diritto commerciale nell'Università di Genova.

Successo assicurato all'iniziativa dalla presenza di un folto e qualificato pubblico nonché dalla partecipazione del rettore magnifico, prof. Alessandro Pontremoli ("L'argomento è di grande attualità, e la nostra Università è lieta di avere ospitato un convegno come questo, di avere dato un

suo contributo alla migliore definizione di un problema così rilevante per il Paese") e del prof. Giuseppe Casale, preside della Facoltà di Scienze Politiche ("L'Università è fatta non soltanto di didattica ma anche di ricerca, e questo convegno intende investigare su un momento importante della nostra vita nazionale").

Il convegno ha preso in esame il progetto di Costituzione che Biggini elaborò, su incarico del Consiglio dei ministri della RSI, nel novembre 1943. Il progetto non fu mai approvato in conseguenza degli eventi bellici.

La singolarità della proposta dell'uomo politico e costituzionalista ligure consiste essenzialmente nel fatto che la fonte della sovranità non viene individuata nei partiti politici (peraltro liberamente ammessi), bensì nei lavoratori, attraverso le loro organizzazioni. Lavoratori vanno considerati tutti i cittadini, compresi gli imprenditori, lo Stato deve garantire un posto di lavoro a tutti, la Repubblica è concepita come presidenziale, ma il presidente, anziché direttamente dal popolo, viene eletto da un'Assemblea costituente, a sua volta da eleggersi ogni sette anni.

Questa, in estrema sintesi, la proposta sulla quale hanno discusso e si sono confrontati docenti universitari di diverso orientamento politico, quali i professori Giuseppe Pericu, Fausto Cuocolo, Paolo Armaroli, e studiosi e ricercatori storici quali Giano Accame, Franco Franchi, Gaetano Rasi.

Ciò che è emerso da una intensa giornata di lavori può essere sintetizzato in questa frase che l'on. Franco Franchi, membro del C.S.M., uno dei relatori, ha usato per definire sia il progetto di Carlo Alberto Biggini, sia il coevo e quasi sconosciuto progetto di Duccio Galimberti, il fondatore di "Giustizia e Libertà": "Entrambi", ha detto Franchi, "pensavano ad una repubblica presidenziale dove la sovranità sarebbe nata dal lavoro e non dai partiti".

Per Giano Accame, economista, Biggini era un uomo, uno scienziato, "umile, discreto", era il ministro di una dittatura che "andava in giro senza scorta e prendeva il tram". Egli concepì uno Stato al centro del quale stava il lavoro. Prima di tutto, perché lo Stato doveva comunque garantire un posto di lavoro a ogni cittadino;



secondariamente, perché è sul posto di lavoro (dove l'uomo trascorre la maggior parte della vita) che si forma la sovranità dello Stato.

L'attuale Costituzione, all'articolo 46, parla di "diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende". In pratica, questo principio non è mai stato attuato, non ultimo per la totale indisponibilità della sinistra storica, che chiuse in un cassetto la Costituzione di Galimberti, perché, se attuata, "avrebbe potuto imborghesire la classe operaia". Infatti, "se l'operaio partecipasse agli utili dell'azienda, quindi non più massa di manovra per la conquista del potere da parte del partito comunista.

Piena partecipazione alla gestione aziendale da parte del prestatore d'opera, invece, nel progetto Biggini, illustrato, in successive relazioni, da Luciano Garibaldi (storico), Paolo Armaroli (Diritto pubblico comparato a Genova), Lorenzo De Angelis (Diritto commerciale a Genova) e numerosi altri, ed anche contestato da relatori di diverso orientamento come i professori Fausto Cuocolo (Istituzioni di diritto pubblico a Genova) e Giuseppe Pericu (Diritto amministrativo a Milano), i quali, pur riconoscendo a Biggini dottrina e buona fede, ne hanno rilevato l'ancora troppo forte legame con la matrice fascista. Lungo e intenso il dibattito, con la partecipazione di numerosi docenti e parlamentari europei come Enrico Ferri e Cristiana Muscardini.

Sabato pomeriggio per iniziativa nelle famiglie si è svolta una cerimonia commemorativa nel cimitero di Sarzana (La Spezia) città natale di Biggini.

Successivamente monsignor Antonio Vigo cappellano capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno, Adriatico e Sardegna ha officiato nel Duomo di Sarzana una solenne messa di suffragio per ricordare sia il Ministro sia il figlio Carlo Ugo prematuramente scomparso.

## AUTONOMIA IN ALTO ADIGE

### FORUM

Nell'antica Roma il forum era luogo d'incontro, la parte vitale della città, ed essenzialmente riferimento abituale per il negotium, dove tutto avveniva all'insegna del confronto, scontro e del relativo accordo, sotto ogni punto di vista, politico, economico e sociale.

Così, oggi, anche a Bolzano è parso utile incontrarsi per discutere i tanti attualissimi problemi inerenti l'autonomia. Un forum, per la comunità dell'Alto Adige. Non causale quindi il tema: "Autonomie possibili". Gli organizzatori: la Cedocs, l'Associazione "Fabbrica del Tempo" e la rivista "Iter Legis", hanno ritenuto opportuno che l'incontro si svolgesse in due giornate, il 12 e 13 ottobre. All'incontro hanno partecipato tutti i partiti e tutte le associazioni, da rilevare e criticare l'assenza polemica, della Sudtiroler Volkspartei (S.V.P.).

Tra gli interventi sono da evidenziare quello dell'ex membro della Commissione dei Sei, il giudice Mori, che dopo aver espresso un giudizio molto severo sull'operato dei politici, ha affermato che più garanzie possono essere date da un tecnico quale ad esempio un esperto di diritto che sicuramente ha più consapevolezza di ciò che in termini giuridici si possa fare per non cedere i diritti di taluni a favore di altri (come ad esempio sulla toponomastica).

Molto seguito l'intervento del sindaco di Bolzano Giovanni Salghetti che ha riservato buona parte dell'intervento al comportamento della provincia, affermando che quest'ultima mostra scarso interesse per l'autonomia Comunale criticando anche il deleterio accertamento e il modo con cui viene centellimata l'assegnazione dei fondi alle amministrazioni dei paesi e delle città (la provincia alla prova dei fatti ha nei confronti dei Comuni lo stesso atteggiamento, se non più centralista, di quello che rimprovera a Roma n.d.r.).

Il professor Franco Tamassia, costituzionalista dell'università di Cassino, ha evidenziato i diritti delle culture locali, l'importanza del pluralismo culturale e delle minoranze a cui lo stato porge particolare riguardo purché non entrino in conflitto con il medesimo.

Interessante ed equilibrato appare l'intervento dell'imprenditore Franco Kettmeir che in qualità di dirigente dell'associazione genitori mistilingui, ha ricordato che i matrimoni misti sono oltre il 30% in Alto Adige e che in una Europa costituita da 36 stati ci sono circa 270 etnie. Nel prosieguo del Suo discorso dice che il "pacchetto" innovativo è troppo rigido per i mistilingue che sono per natura tra i più moderati, evidenzia anche il disagio per il censimento etnico che limita il raggiungimento di un "accordo fra la gente".

Di altro avviso l'intervento del professor Roberto Toniatti dell'università di Trento (già estensore dello statuto dell'Euregio). La sua proposta "provocatoria" suggerisce

un'autonomia a macchie di leopardo con la regione divisa in tre parti, una italiana, una tedesca e una ladina, con una distribuzione che guardi alle persone e non al territorio, ferme restando le competenze alla provincia ed alla regione per alcune materie delegando altre ai Comuni. Prevedibile l'approvazione di tale proposta da parte del professor Ortino dell'accademia europea che ha ricordato il federalismo funzionale attuato in Belgio. Anche Alessandra Guerra, assessore regionale del Friuli, ritiene necessario che le autonomie locali possano dotarsi di una loro classe dirigente, cosa che fin'ora non è stata possibile.

Chiaro ed approfondito l'intervento della Senatrice Adriana Pasquali che ha ricordato che la questione del "pacchetto" si è chiusa e che la toponomastica non va toccata.

Con riferimento alla convivenza l'oratrice ha ricordato che bisogna operare concretamente e che lo statuto non può essere invocato dalla S.V.P. solo quando fa comodo e che è necessario opporsi al centralismo della provincia.

Particolarmente interessante l'opinione di Franco Frattini ex ministro della Funzione Pubblica che ritiene debbano essere gli enti autonomi a decidere il loro livello di autonomia che ha affermato di essere molto scettico nei confronti della proposta di Toniatti sui tre governi. Per l'on. Frattini la provincia ha ricevuto tanto potere dall'alto (il governo) mentre non ne ha delegato affatto verso il basso e si guarda bene dal concertare la propria politica con quella dei Comuni. L'oratore ha proseguito nel suo intervento dicendosi convinto che la sussidiarietà deve partire dal basso e che i Comuni devono essere più indipendenti anche finanziariamente, ed è questa, un delle maggiori cause di disagio degli italiani. Frattini ha anche affermato che a livello comunale si risolverebbero molti problemi, come il bilinguismo e l'apprendimento della seconda lingua iniziando fin dalla scuola e ricorrendo al metodo dell'immersione. L'oratore ha concluso dicendo "che non si può negoziare su tutto, su alcuni argomenti il compromesso non è possibile".

Scettico anche il consigliere provinciale Giorgio Holzmann nei confronti della proposta sulla tripartizione e sull'ipotesi di cambiamento della toponomastica che sicuramente potrebbe cedere il senso di appartenenza del gruppo italiano, il quale tuttora non si vede rappresentato per nulla dalla giunta provinciale. Holzmann ha riaffermato il proprio impegno al dialogo ed al confronto con tutti.

Impossibile citare tutti gli interventi, la speranza di tutti è che questo Forum rappresenti un'iniziativa ed un punto di riferimento che aiuti il dialogo e il confronto fra i partiti, le forze sociali e l'associazionismo, per una crescita effettiva delle tre comunità in Alto Adige.

## Lavori Parlamentari

### Camera

Vecchio Testo (30/09/96)

ART. 7  
(Scuola e università)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, sarà adottato, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, un piano di riorganizzazione graduale della rete scolastica, al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, anche con la soppressione di plessi, sezioni e corsi con classi e alunni in numero particolarmente ridotto: analoghe misure saranno adottate per i convitti e gli educandi dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse. Sarà, altresì, previsto il decentramento delle relative decisioni nell'ambito provinciale con il coinvolgimento degli enti locali territoriali e si opererà nel rispetto delle situazioni orografiche di maggior disagio.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità anche pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, in conformità agli obiettivi indicati al comma 1; con lo stesso decreto sono stabiliti anche i criteri per la determinazione di dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuole, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi. E' consentita la sostituzione, con personale assunto a tempo determinato, dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato utilizzati per l'insegnamento della lingua straordinaria nella scuola elementare o impegnati in corsi intensivi di formazione per svolgere il medesimo insegnamento, nel limite massimo del 2,5 per cento degli organici provinciali per lo stesso grado di scuola. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Con la contrattazione collettiva decentrata sulla mobilità del personale della scuola saranno definite le relative scadenze temporali, in conformità ai sensi del comma 2, al fine di assicurare la necessaria stabilità dello stesso personale in relazione ai piani di attività definiti da ciascun istituto di istruzione. La utilizzazione in scuole diverse da quelle di titolarità, nei confronti del personale in esubero rispetto alle esigenze accertate, sarà disposta secondo criteri, da stabilire con la contrattazione collettiva, di semplificazione delle procedure e di aderenza alle esigenze formative delle istituzioni scolastiche.

4. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 1, e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare; le predette assunzioni debbono essere, comunque, contenute entro il limite del 50 per cento delle vacanze dei posti in organico.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

6. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio, anche in ambito interprovinciale, del medesimo personale. E' abrogato l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 mantengono efficacia anche dopo l'entrata in vigore di successivi contratti collettivi sulla stessa materia.

8. Al fine di costituire posti di insegnamento a tempo parziale nelle singole istituzioni scolastiche in cui sussistono le condizioni prescritte dalle norme vigenti per l'istituzione di tali posti, le cattedre e i posti di insegnamento costituiti tra più scuole o istituti di istruzione secondaria sono gradualmente soppressi, purché non risultino occupati da docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 444 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 441 dello stesso decreto legislativo, limitatamente ai posti di insegnamento mantenuti in organico.

9. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili.

10. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Al fine di fronteggiare esigenze eccezionali o comunque imprevedute, nel conferimento delle supplenze, i provveditori agli studi accantonano una quota non superiore al 20 per cento delle risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica istruzione per le suddette finalità.

11. I capi di Istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

12. Nell'ambito del piano annuale di attività della scuola primaria, il collegio dei docenti fissa i criteri di organizzazione dell'orario settimanale di insegnamento di tutti i componenti del collegio, in modo da assicurare, quando sia necessario, la sostituzione di docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni, utilizzando la quota dell'orario settimanale destinato alle attività previste dall'articolo 131, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E' abrogato il comma 5 dello stesso articolo 131.

13. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

14. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessiva di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge sopracitata.

15. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 8, 9 e 12 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 500 miliardi, 1.726 miliardi e 2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

**Pubblichiamo l'art. 7 del collegato alla legge finanziaria (atto Camera n. 2372) riguardante il settore scuola.**

**In sede di esame da parte della Commissione Bilancio (diventato nel frattempo articolo 8) l'articolo è stato profondamente modificato come risulta dalla lettura comparata dei due testi (in neretto le parti modificate).**

**Ulteriori modifiche (evidenziate in azzurro) sono state apportate in sede di approvazione da parte dell'Aula.**

Nuovo Testo 31/10/96

ART. 8  
(Scuola e università)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, tenendo conto della presenza sul territorio di scuole e istituti non statali riconosciuti e parificati, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998, nel rispetto delle situazioni di maggior disagio socio-economico ed oro-geografico; analoghe misure saranno adottate per i convitti e gli educandi dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 2, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuola e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

2. In conformità agli obiettivi indicati al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità anche pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuole, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 2, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. Gli organi collegiali competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo, 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 1, e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

5. IDENTICO.

6. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. E' abrogato l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

SOPPRESSO.

SOPPRESSO.

7. IDENTICO.

8. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Al fine di fronteggiare esigenze eccezionali o comunque imprevedute, nel conferimento delle supplenze, i provveditori agli studi accantonano una quota non superiore al 30 per cento delle risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica istruzione per le suddette finalità.

9. IDENTICO.

SOPPRESSO.

10. IDENTICO.

11. IDENTICO.

12. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a 500 miliardi, 1.726 miliardi e 2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Testo approvato dalla Camera (15/11/1996)

ART. 8  
(Scuola e università)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, tenendo conto della presenza sul territorio di scuole e istituti non statali riconosciuti e parificati, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998, nel rispetto delle situazioni di maggior disagio socio-economico ed oro-geografico e di montagna con deroghe a quanto previsto dal presente comma ed eventuale compartecipazione finanziaria degli utenti e degli altri enti locali interessati; sarà altresì ridotto gradualmente il numero degli alunni per classe, al fine di garantire l'efficacia di intervento dei docenti sia nel programma sia per l'istruzione e la preparazione degli alunni, compresi quelli con difficoltà di apprendimento. Analoghe misure saranno adottate per i convitti e gli educandi dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 2, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuola e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

2. In conformità agli obiettivi indicati al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità anche pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuole, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 2, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. E' garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi collegiali competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo, 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. IDENTICO.

5. IDENTICO.

6. IDENTICO.

7. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. IDENTICO.

9. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

10. IDENTICO.

11. IDENTICO.

12. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a 500 miliardi, 1.726 miliardi e 2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999, al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni per classe e alle deroghe per le località di montagna, di cui al comma 1.

Vecchio Testo (30/09/96)

Nuovo Testo 31/10/96

 Testo approvato dalla Camera  
(15/11/1996)

## Senato

**Dal d.d.l. Bassanini (atto Senato 1124) pubblichiamo l'art. 18 che riguarda l'autonomia scolastica. Il provvedimento approvato dal Senato è passato per la seconda lettura della Camera.**

OMISSIS  
CAPO IV  
Art. 18

1. L'Autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilemente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. tale dotazione finanziaria è assegnata senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standards di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle

modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali. Il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e alla realizzazione della libertà di insegnamento, della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamento opzionali, facoltativi o aggiuntivi, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali e comunitari e, nell'ambito di accordi tra le Regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca, e di orientamento scolastico e universitario.

12. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi scritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

15. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle Regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

16. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché quelle del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

17. Per il funzionamento dell'Osservatorio, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'Osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, fino ad un massimo di cinque unità. Il compenso dei componenti l'Osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'Osservatorio, comprensive dei compensi dovuti agli esperti, valutate in lire un miliardo annue vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

18. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, con propri decreti da adottare d'intesa con le università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla progressiva separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

19. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

20. I decreti di cui al comma 18 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; trascorso il termine di trenta giorni, i decreti possono essere emanati anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

21. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non esista un provvedimento di nuova destinazione.

22. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università di cui al comma 21. Con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti

15. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

13. IDENTICO.

14. Per il funzionamento dell'Osservatorio, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'Osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, fino ad un massimo di cinque unità. Il compenso dei componenti l'Osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'Osservatorio valutate in lire un miliardo annue vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

15. VEDERE SOPRA

16. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della stessa legge.

17. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare d'intesa con le singole università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

18. IDENTICO.

19. I decreti di cui al comma 17 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

20. IDENTICO.

21. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università di cui al comma 20. Con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

21. IDENTICO

VEDERE COMMA 19

22. IDENTICO

23. IDENTICO

24. IDENTICO.

25. I decreti di cui al comma 23 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

26. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.

27. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di cui al comma 26 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

28. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università di cui al comma 26. Con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

## Costituzione e Presidenzialismo

### Le Riforme Secondo Carlo Alberto Biggini

Carlo Alberto Biggini, rettore magnifico dell'università di Pisa, fu ministro dell'Educazione Nazionale (così si chiamava, durante il fascismo, la Pubblica Istruzione) dal febbraio 1943 all'aprile 1945, prima a Roma e poi a Padova, nella RSI (Repubblica Sociale Italiana) si distinse, per unanime riconoscimento di amici e avversari, per la capacità e generosità. C'è un dato significativo: i partigiani avevano l'ordine di non sparare sulla sua "Aprilia" che correva infaticabilmente tra Padova, sede del ministero, e il Lago di Garda, dove lavorava Mussolini. Sapevano che, il più delle volte, egli andava con una lista di persone da salvare; studenti, docenti, personalità entrate nel mirino dei fascisti più intransigenti, quando non dei tedeschi. E riusciva sempre nell'intento, perchè il duce non negava mai nulla a quel suo giovane ministro di cui ebbe a dire: "Anche nel fango, a volte, può nascere un fiore". Inoltre Biggini fu il ministro che salvò le opere d'arte italiane dalle razzie della guerra, che abolì l'obbligo del giuramento di fedeltà al fascismo da parte dei docenti universitari, dei professori e dei maestri elementari, che introdusse nella scuola uno spirito meno retorico e più mazziniano (il principio dei doveri e dei diritti e dimostrò che politica ed etica possono coesistere e diede alla funzione pubblica il supremo valore del servizio reso alla Comunità Nazionale. Ma soprattutto, da esperto costituzionalista qual era, fu l'autore del progetto di Costituzione della RSI.

In questa veste lo ha voluto ricordare, ad oltre mezzo secolo dalla sua scomparsa (Biggini morì, appena 43enne, nel novembre 1945), l'Università di Genova, Facoltà di Scienze Politiche, con un convegno dal titolo "Stato e Lavoro: la riforma della Costituzione - Il progetto di C.A. Biggini", organizzato dalle Cattedre di Diritto commerciale e di Diritto pubblico comparato. Organizzatore e moderatore del convegno, il prof. Lorenzo De Angelis, professore di Diritto commerciale nell'Università di Genova.

Successo assicurato all'iniziativa dalla presenza di un folto e qualificato pubblico nonché dalla partecipazione del rettore magnifico, prof. Alessandro Pontremoli ("L'argomento è di grande attualità, e la nostra Università è lieta di avere ospitato un convegno come questo, di avere dato un

suo contributo alla migliore definizione di un problema così rilevante per il Paese") e del prof. Giuseppe Casale, preside della Facoltà di Scienze Politiche ("L'Università è fatta non soltanto di didattica ma anche di ricerca, e questo convegno intende investigare su un momento importante della nostra vita nazionale").

Il convegno ha preso in esame il progetto di Costituzione che Biggini elaborò, su incarico del Consiglio dei ministri della RSI, nel novembre 1943. Il progetto non fu mai approvato in conseguenza degli eventi bellici.

La singolarità della proposta dell'uomo politico e costituzionalista ligure consiste essenzialmente nel fatto che la fonte della sovranità non viene individuata nei partiti politici (peraltro liberamente ammessi), bensì nei lavoratori, attraverso le loro organizzazioni. Lavoratori vanno considerati tutti i cittadini, compresi gli imprenditori, lo Stato deve garantire un posto di lavoro a tutti, la Repubblica è concepita come presidenziale, ma il presidente, anziché direttamente dal popolo, viene eletto da un'Assemblea costituente, a sua volta da eleggersi ogni sette anni.

Questa, in estrema sintesi, la proposta sulla quale hanno discusso e si sono confrontati docenti universitari di diverso orientamento politico, quali i professori Giuseppe Pericu, Fausto Cuocolo, Paolo Armaroli, e studiosi e ricercatori storici quali Giano Accame, Franco Franchi, Gaetano Rasi.

Ciò che è emerso da una intensa giornata di lavori può essere sintetizzato in questa frase che l'on. Franco Franchi, membro del C.S.M., uno dei relatori, ha usato per definire sia il progetto di Carlo Alberto Biggini, sia il coevo e quasi sconosciuto progetto di Duccio Galimberti, il fondatore di "Giustizia e Libertà": "Entrambi", ha detto Franchi, "pensavano ad una repubblica presidenziale dove la sovranità sarebbe nata dal lavoro e non dai partiti".

Per Giano Accame, economista, Biggini era un uomo, uno scienziato, "umile, discreto", era il ministro di una dittatura che "andava in giro senza scorta e prendeva il tram". Egli concepì uno Stato al centro del quale stava il lavoro. Prima di tutto, perchè lo Stato doveva comunque garantire un posto di lavoro a ogni cittadino;



secondariamente, perchè è sul posto di lavoro (dove l'uomo trascorre la maggior parte della vita) che si forma la sovranità dello Stato.

L'attuale Costituzione, all'articolo 46, parla di "diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende". In pratica, questo principio non è mai stato attuato, non ultimo per la totale indisponibilità della sinistra storica, che chiuse in un cassetto la Costituzione di Galimberti, perchè, se attuata, "avrebbe potuto imborghesire la classe operaia". Infatti, "se l'operaio partecipasse agli utili dell'azienda, quindi non più massa di manovra per la conquista del potere da parte del partito comunista.

Piena partecipazione alla gestione aziendale da parte del prestatore d'opera, invece, nel progetto Biggini, illustrato, in successive relazioni, da Luciano Garibaldi (storico), Paolo Armaroli (Diritto pubblico comparato a Genova), Lorenzo De Angelis (Diritto commerciale a Genova) e numerosi altri, ed anche contestato da relatori di diverso orientamento come i professori Fausto Cuocolo (Istituzioni di diritto pubblico a Genova) e Giuseppe Pericu (Diritto amministrativo a Milano), i quali, pur riconoscendo a Biggini dottrina e buona fede, ne hanno rilevato l'ancora troppo forte legame con la matrice fascista. Lungo e intenso il dibattito, con la partecipazione di numerosi docenti e parlamentari europei come Enrico Ferri e Cristiana Muscardini.

Sabato pomeriggio per iniziativa nelle famiglie si è svolta una cerimonia commemorativa nel cimitero di Sarzana (La Spezia) città natale di Biggini.

Successivamente monsignor Antonio Vigo cappellano capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno, Adriatico e Sardegna ha officiato nel Duomo di Sarzana una solenne messa di suffragio per ricordare sia il Ministro sia il figlio Carlo Ugo prematuramente scomparso.

## AUTONOMIA IN ALTO ADIGE

### FORUM

Nell'antica Roma il forum era luogo d'incontro, la parte vitale della città, ed essenzialmente riferimento abituale per il negotium, dove tutto avveniva all'insegna del confronto, scontro e del relativo accordo, sotto ogni punto di vista, politico, economico e sociale.

Così, oggi, anche a Bolzano è parso utile incontrarsi per discutere i tanti attualissimi problemi inerenti l'autonomia. Un forum, per la comunità dell'Alto Adige. Non causale quindi il tema: "Autonomie possibili". Gli organizzatori: la Cedocs, l'Associazione "Fabbrica del Tempo" e la rivista "Iter Legis", hanno ritenuto opportuno che l'incontro si svolgesse in due giornate, il 12 e 13 ottobre. All'incontro hanno partecipato tutti i partiti e tutte le associazioni, da rilevare e criticare l'assenza polemica, della Sudlioler Volkspartei (S.V.P.).

Tra gli interventi sono da evidenziare quello dell'ex membro della Commissione dei Sei, il giudice Mori, che dopo aver espresso un giudizio molto severo sull'operato dei politici, ha affermato che più garanzie possono essere date da un tecnico quale ad esempio un esperto di diritto che sicuramente ha più consapevolezza di ciò che in termini giuridici si possa fare per non cedere i diritti di taluni a favore di altri (come ad esempio sulla toponomastica).

Molto seguito l'intervento del sindaco di Bolzano Giovanni Salghetti che ha riservato buona parte dell'intervento al comportamento della provincia, affermando che quest'ultima mostra scarso interesse per l'autonomia Comunale criticando anche il deleterio accertamento e il modo con cui viene centellimata l'assegnazione dei fondi alle amministrazioni dei paesi e delle città (la provincia alla prova dei fatti ha nei confronti dei Comuni lo stesso atteggiamento, se non più centralista, di quello che rimprovera a Roma n.d.r.).

Il professor Franco Tamassia, costituzionalista dell'università di Cassino, ha evidenziato i diritti delle culture locali, l'importanza del pluralismo culturale e delle minoranze a cui lo stato porge particolare riguardo purchè non entrino in conflitto con il medesimo.

Interessante ed equilibrato appare l'intervento dell'imprenditore Franco Kettmeir che in qualità di dirigente dell'associazione genitori mistilingui, ha ricordato che i matrimoni misti sono oltre il 30% in Alto Adige e che in una Europa costituita da 36 stati ci sono circa 270 etnie. Nel prosieguo del suo discorso dice che il "pacchetto" innovativo è troppo rigido per i mistilingue che sono per natura tra i più moderati, evidenzia anche il disagio per il censimento etnico che limita il raggiungimento di un "accordo fra la gente".

Di altro avviso l'intervento del professor Roberto Toniatti dell'università di Trento (già estensore dello statuto dell'Euregio). La sua proposta "provocatoria" suggerisce un'autonomia a macchie di

leopardo con la regione divisa in tre parti, una italiana, una tedesca e una ladina, con una distribuzione che guardi alle persone e non al territorio, ferme restando le competenze alla provincia ed alla regione per alcune materie delegando altre ai Comuni. Prevedibile l'approvazione di tale proposta da parte del professor Ortino dell'accademia europea che ha ricordato il federalismo funzionale attuato in Belgio. Anche Alessandra Guerra, assessore regionale del Friuli, ritiene necessario che le autonomie locali possano dotarsi di una loro classe dirigente, cosa che fin'ora non è stata possibile.

Chiara ed approfondito l'intervento della Senatrice Adriana Pasquali che ha ricordato che la questione del "pacchetto" si è chiusa e che la toponomastica non va toccata.

Con riferimento alla convivenza l'oratrice ha ricordato che bisogna operare concretamente e che lo statuto non può essere invocato dalla S.V.P. solo quando fa comodo e che è necessario opporsi al centralismo della provincia.

Particolarmente interessante l'opinione di Franco Frattini ex ministro della Funzione Pubblica che ritiene debbano essere gli enti autonomi a decidere il loro livello di autonomia che ha affermato di essere molto scettico nei confronti della proposta di Toniatti sui tre governi. Per l'on. Frattini la provincia ha ricevuto tanto potere dall'alto (il governo) mentre non ne ha delegato affatto verso il basso e si guarda bene dal concertare la propria politica con quella dei Comuni. L'oratore ha proseguito nel suo intervento dicendosi convinto che la sussidiarietà deve partire dal basso e che i Comuni devono essere più indipendenti anche finanziariamente, ed è questa, un delle maggiori cause di disagio degli italiani. Frattini ha anche affermato che a livello comunale si risolverebbero molti problemi, come il bilinguismo e l'apprendimento della seconda lingua iniziando fin dalla scuola e ricorrendo al metodo dell'immersione. L'oratore ha concluso dicendo "che non si può negoziare su tutto, su alcuni argomenti il compromesso non è possibile".

Scettico anche il consigliere provinciale Giorgio Holzmann nei confronti della proposta sulla tripartizione e sull'ipotesi di cambiamento della toponomastica che sicuramente potrebbe cedere il senso di appartenenza del gruppo italiano, il quale tuttora non si vede rappresentato per nulla dalla giunta provinciale. Holzmann ha riaffermato il proprio impegno al dialogo ed al confronto con tutti.

Impossibile citare tutti gli interventi, la speranza di tutti e che questo Forum rappresenti un'iniziativa ed un punto di riferimento che aiuti il dialogo e il confronto fra i partiti, le forze sociali e l'associazionismo, per una crescita effettiva delle tre comunità in Alto Adige.

# MINISTERIALI

MINISTERO DELLA P.I.  
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE DIV. III  
CIRCOLARE N. 623  
Roma, 2/10/1996

**OGGETTO: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportiva.**

Con la presente circolare si intende fornire il quadro generale di riferimento operativo per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione da parte delle istituzioni scolastiche.

Si evidenzia, al riguardo, che questo Ministero si è attenuto al criterio della massima possibile semplificazione delle procedure, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'autonomia delle scelte e la capacità decisionale delle singole scuole.

1) L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.

Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai Provveditori agli Studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione.

Le delibere dei Consigli di circolo e di istituto vanno inviate agli Uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza.

La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.

2) Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione tecnica, professionale e degli istituti d'arte;

- viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;

viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione in materia ambientale per l'importanza che hanno i Parchi Nazionali e le Aree Protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione;

viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

E' opportuno che le iniziative degli

istituti di istruzione secondaria superiore siano programmate consultando anche il Comitato studentesco.

3) Si richiama l'attenzione sul decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111 (pubblicato nella G.U. n. 88 - serie generale - del 14 aprile 1995) che ha introdotto, in attuazione della Direttiva 314/90/CEE, una nuova normativa in materia di "pacchetti turistici".

Tale normativa, finalizzata ad inserire elementi di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra agenzie di viaggio ed utenti (rapporto che configura un vero e proprio contratto), ha carattere prescrittivo e, pertanto, è necessario che le scuole abbiano precisa consapevolezza dei diritti e degli obblighi che discendono dal contratto stesso.

4) Si segnala, infine, che nell'organizzazione dei viaggi, per quanto non espressamente contemplato nel citato decreto legislativo n. 111/1995 ed in altre norme con valore di legge, le singole istituzioni scolastiche, nel deliberare autonomamente, possono fare riferimento alle istruzioni impartite nella circolare per ultimo diramata in materia la quale conteneva indicazioni utili per la realizzazione delle iniziative prevedendo, tra l'altro che le stesse fossero economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentassero sufficienti elementi di garanzia.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare questa circolare a tutte le istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA P. I.

Ispettorato Pensioni  
C.M. 638 del 7 ottobre 1996

**OGGETTO: Valutazione dei periodi non coperti da effettivo servizio per il calcolo dell'onere contributivo previsto dall'art. 142, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.**

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma, copia della deliberazione n. 108/96, emessa dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 30 maggio 1996, concernente la valutazione di cui all'oggetto.

Secondo detto organo occorre, per il riconoscimento di periodi non coperti da effettivo servizio, in base all'art. 142, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che gli interessati producano un'apposita domanda.

Per i termini di presentazione si ritiene, non essendo nulla previsto in merito dalla vigente normativa, che possano essere accolte le istanze presentate entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Per i superstiti potrà essere osservata la procedura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

L'onere contributivo da porre a carico dei richiedenti la valutazione di cui trattasi è calcolato con riferimento alla situazione retributiva esistente all'atto della domanda.

Si invitano le SS.LL. ad attenersi, anche per le istanze già pervenute e non ancora definite, ai criteri più sopra descritti, dovendosi ritenere modificate, negli stessi termini, le precedenti circolari n. 255 dell'11 settembre 1985 e n. 96 del 21 marzo 1995.

Il Capo dell'Ispettorato Regg.

MINISTERO DELLA P. I.  
CIRCOLARE N. 691  
ROMA, 9 NOVEMBRE 1996

**OGGETTO: Trasmissione Decreto Ministeriale n. 682 del 4/11/96, concernente modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia e Direttiva n. 681 del 4/11/96, riguardante l'attività di formazione in servizio per i docenti sulla storia con-**

**temporanea.**

Si trasmettono i provvedimenti in oggetto rappresentando il rilievo che i medesimi rivestono come contributo - attraverso lo studio più approfondito degli eventi della storia contemporanea - allo sviluppo dei valori della convivenza civile e all'educazione al pluralismo ed alla democrazia.

Facendo riserva di comunicare gli estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti, si invitano le SS.LL. a voler assicurare i conseguenti adempimenti per quanto di rispettiva competenza.

**Decreto n. 682 del 4.11.1996**

**Modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia.**

Il Ministro della Pubblica Istruzione  
Visto il D.M. del 9.2.1979 relativo ai programmi, agli orari di insegnamento e alle prove di esame per la scuola media e in particolare la parte riguardante la Storia;

DECRETA

Art. 1

I limiti cronologici fissati dai vigenti programmi ministeriali per la suddivisione del programma di storia valevole per il quinquennio dei Licei classici, scientifici, linguistici e degli Istituti tecnici sono modificati secondo le seguenti indicazioni di massima:

1° anno: dalla Preistoria ai primi due secoli dell'Impero Romano;

2° anno: Dall'età dei Severi alla metà del XIV secolo;

3° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo alla prima metà del Seicento;

4° anno: dalla seconda metà del seicento alla fine dell'Ottocento;

5° anno: il Novecento

Art. 2

Limitatamente al quadriennio degli Istituti magistrali e dei Licei artistici la suddivisione annuale del programma di Storia è determinata secondo la seguente linea di sviluppo:

1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;

2° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo alla prima metà del Seicento;

3° anno: dalla seconda metà del Seicento alla fine dell'Ottocento;

4° anno: il Novecento

Art. 3

Nella Scuola media e nella Scuola magistrale la suddivisione annuale del programma di Storia è modificata secondo le seguenti indicazioni:

1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;

2° anno: dal Rinascimento alla fine dell'Ottocento;

3° anno: il Novecento

Art. 4

Nelle scuole ed Istituti di cui agli art. 1, 2 e 3 i programmi dovranno contemplare l'esigenza di fornire un quadro storico generale con l'esigenza di riservare alla programmazione didattica il compito di indicare, ai fini di un adeguato approfondimento, tematiche particolari giudicate di interesse rilevante dagli organi collegiali o dagli stessi insegnanti. Tali tematiche dovranno comunque essere correlate con gli obiettivi fissati nella programmazione medesima.

Lo svolgimento del programma dell'ultimo anno dovrà essere caratterizzato, oltre che da continuità di sviluppo come negli anni precedenti, anche da maggiore ricchezza di dati e di riferimenti.

Nell'ambito della programmazione didattica potrà altresì procedersi alla integrazione del quadro storico generale con riferimenti ad aspetti delle realtà storico-culturali locali che siano coerenti con le peculiarità formative del curricolo.

Si avrà altresì cura di sviluppare le

opportune connessioni con l'educazione civica.

Art. 5

Negli istituti professionali e d'arte, ai quali non si applicano le modifiche di cui al presente decreto, i docenti nell'ultimo anno di corso avranno cura di ampliare e approfondire la conoscenza delle vicende del nostro secolo.

Nella scuola elementare i docenti del secondo ciclo introdurranno la conoscenza dei più importanti eventi dell'ultimo secolo, tenendo presenti le capacità e i modi di apprendimento propri degli alunni e l'esigenza di un continuo riferimento alla concreta realtà in cui essi sono inseriti.

Art. 6

Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore dall'anno scolastico 1997-98.

Nella fase di prima applicazione del presente decreto, nelle scuole ed istituti di cui agli artt. 1, 2 e 3, il docente di storia dovrà provvedere, nei modi e con i mezzi a suo giudizio più convenienti, al recupero di quelle parti di programma che, per effetto della nuova suddivisione annuale, sono oggetto di studio nelle classi rispettivamente precedenti.

Firenze, 4.11.1996

**Direttiva n. 681 del 4.11.1996**

OMISSIS

ART. 1

Nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi formativi individuati nel predetto contratto collettivo decentrato, con particolare riferimento al rinnovamento delle impostazioni metodologico-didattiche e avuto riguardo alle risorse finanziarie già assegnate ai Provveditori agli Studi per l'anno

finanziario 1996 nonché a quelle da assegnare per i P.P.A. 1997, sono previste attività di formazione in servizio finalizzate all'acquisizione da parte dei docenti di storia delle metodologie e degli ausili più idonei all'insegnamento della storia più recente.

Destinatari delle suddette iniziative di aggiornamento sono in via prioritaria i docenti di storia della scuola secondaria di 1° e 2° grado che insegneranno per l'anno scolastico 1997/98 nelle classi terminali della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

ART. 3

Per la programmazione delle summenzionate attività di formazione i Provveditori agli Studi potranno costituire Commissioni di studio formate da Ispettori tecnici, esperti, presidi e docenti di storia.

Le iniziative potranno essere organizzate, eventualmente con l'ausilio degli IRRSAE per gli aspetti progettuali, a livello provinciale, a livello di singole scuole o mediante associazioni tra più scuole.

L'attuazione delle iniziative progettate avverrà, ove possibile, con la collaborazione e il sostegno scientifico di istituzioni e soggetti esterni quali Istituti storici, Dipartimenti universitari a carattere storico, Associazioni professionali e specialistiche.

Ai fini sopraindicati, ove ritenuto necessario, si potrà procedere all'integrazione o revisione dei piani e programmi già predisposti.

I Capi di istituto avranno altresì cura di facilitare la partecipazione dei docenti alle attività di formazione e aggiornamento programmate così come previsto dalle disposizioni richiamate in premessa.

Firenze, 4.11.1996

## ALTO ADIGE: QUALE FUTURO PER LA SCUOLA ALTOATESINA?

La ben nota provincializzazione della scuola divenuta definitivamente esecutiva il 7 settembre scorso, con l'entrata in vigore delle relative norme di attuazione, si sta dimostrando, come più volte segnalato, un grande errore e una subdola azione di controllo politico operato ai danni della cultura. Le promesse fatte dalla Giunta Provinciale e le aspettative che questa ha suscitato in una minoranza degli interessati, sono state puntualmente disattese, soprattutto per quanto riguarda la categoria degli insegnanti. Nessuno sa con certezza quali saranno i contenuti definitivi, soprattutto dal punto di vista giuridico e contrattuale. Più volte la Giunta Provinciale ha promesso a tutte le competenti interessate che si sarebbe impegnata a trovare per tutti soluzioni eque e plausibili nel "massimo rispetto" dell'autonomia didattica-culturale dei tre gruppi linguistici, in realtà i primi passi della provincializzazione non evidenziano assolutamente questi buoni propositi; tutto il pianeta scuola naviga nell'incertezza più completa. Al momento la Provincia si è limitata a cercare di applicare il Decreto Legislativo n. 434 del 24.07.1996. Nulla di certo e di definitivo si configura relativamente al rinnovo contrattuale, dal trattamento economico degli insegnanti all'orario di servizio. Ciò, che è certo un maldestro tentativo in atto, per ridefinire il profilo professionale dei docenti equiparandoli ad impiegati della provincia, infatti, uno degli scopi più importanti da superare è l'ipotesi non remota, di un monte-orario pari a 38 ore settimanali. Per quanto concerne le trattative per il rinnovo del contratto collettivo la Giunta Provinciale ancora una volta nel non-rispetto dell'autonomia dei tre gruppi, intende arrivare ad un contratto sostitutivo e non integrativo come richiesto dai sindacati e dalle componenti del settore. Con questi presupposti quale futuro si prospetta per la scuola in Alto Adige, per l'autonomia didattica nel rispetto delle identità culturali? E che in questa denuncia non siamo soli, lo dimostra l'articolo pubblicato sul quotidiano "Alto Adige" del 15 novembre di Alessandra Zentro rappresentante del gruppo dei verdi alla Provincia che fa riferimento esplicito delle preoccupazioni degli insegnanti.

Se la Giunta Provinciale non si deciderà al più presto a coinvolgere realmente e a tenere in considerazione le esigenze di tutte le componenti del sistema scolastico, i danni alla cultura delle generazioni future saranno irreversibili, trasformando il pianeta scuola in un ibrido di Kafkiana memoria.

Antonella Biancofiore (Segretaria F.I.S. Bolzano)

## Perchè ci siamo astenuti

vanza politica non inferiore a quella delle R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) in altri settori (Scuola Nuova del 25-10-96). Dello stesso avviso è l'On. Valentina Aprea capogruppo di Forza Italia nella VII Commissione della Camera quando afferma in una dichiarazione alla stampa del 14-11-96 che "sono superati i modelli di partecipazione degli organi collegiali e che le elezioni scolastiche sono servite soltanto per misurare e confermare la maggiore rappresentatività delle forze sindacali in campo".

Osserviamo con rammarico che nonostante le modifiche dell'ultima ora alla legge elettorale (luglio '96), aumento del numero dei presentatori e loro specifica distribuzione sul territorio (in almeno 5 regioni e 20 provincie), vi sia stata da parte di tutti (associazioni professionali e sindacati minori) una gran voglia di partecipare (spiegheremo più avanti le ragioni) a questo che ormai è divenuto un vero e proprio rito stantio. Abbiamo assistito quindi a goffi e maldestri tentativi da

parte di un microcosmo sindacale (e i risultati elettorali lo confermeranno) di darsi un'immagine attraverso un'affannosa partecipazione il cui fine era quello di ottenere un po' di voti per poter chiedere in cambio un minimo di rappresentatività sindacale (autolegittimazione) e, le liste presentate, confermano questo nostro giudizio; liste con pochi candidati, motti risibili e patetici ed un fiorire di sigle dai nomi altisonanti ma ai più completamente sconosciute hanno costituito nell'insieme, uno spettacolo di infantilismo politico di cui CGIL CISL e UIL sicuramente si avvantaggeranno, cioè confermeranno il loro potere di rappresentanza la cui ultima legittimazione - è bene non dimenticarlo - gli fu regalata dal ministro della Funzione Pubblica Giuliano Urbani nel governo Berlusconi con i decreti del 1.12.1994 e 27.10.94 n. 770.

Su questo specifico argomento (della rappresentatività) non ci stancheremo mai di sottolineare che il problema è innanzitutto politico e che ad una logica politica

bisogna affidarsi per risolverlo. Le regole sulla maggiore rappresentatività sindacale vanno riscritte dal Parlamento alla luce dei risultati sui quesiti referendari svoltisi nel giugno del 1995 e che ogni tentativo di perpetuare questo stato surrettizio va denunciato.

Il partecipare in queste condizioni a sfide elettorali confermate della rappresentatività sindacale significa perpetuare una legittimazione di chi invece andrebbe rimosso e che in nome della acquisita forza si permette con arroganza e falsa umiltà di richiamare l'attenzione di tutti "sulla nuova sensibilità manifestata dall'attuale Governo ... e su un sistema scolastico pubblico, nazionale, unitario, fondato sui valori della democrazia, del pluralismo ..." (dall'appello al voto delle confederazioni CGIL - CISL e UIL in occasione del rinnovo degli organi collegiali della scuola del 11 Novembre 1996).

E' proprio vero che alla sfrontatezza non c'è limite!

Agostino Scaramuzzino

## Scuola e Lavoro

### Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - P. Giannuzzi - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Mangano - G. Mariscotti - G. Occhini - E. Ranalli - G. Stilo

Direz. - Redaz. Amministrazione: Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Sped. in abb. post. comma 27 art. 2 L. 549/95 Roma

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 25/11/1996 - Stampato il 28/11/1996

### LEGGE DI BILANCIO

Fra tante notizie brutte, finalmente una buona. Grazie alla solerzia di qualche funzionario del Ministero della P.I. è stato presentato un emendamento alla tabella 7 della legge di bilancio, così da modificare la denominazione dei capitoli di spesa 2332 - 2553 - 2554 e 2752: ciò consentirà che i fondi stanziati dalla Comunità Europea, possano essere immessi nel circuito scolastico ed utilizzati unitamente a quelli del Ministero.

## LINEA DI CREDITO

Nel quadro del potenziamento dell'assistenza ai propri iscritti la Federazione Italiana Scuola (FIS) ha stipulato una convenzione con la Deutsche Bank. La convenzione F.I.S./Deutsche Bank è usufruibile da tutti gli iscritti ai sindacati associati e cioè Sindacato Sociale Scuola (S.S.S.), Sindacato Nazionale Autonomo operatori scolastici (SNAOS), Federazione Nazionale Autonoma Scuola (F.N.A.S.), e da tutti i docenti dell'ADILT (Ass. Docenti lingua tedesca. Gli iscritti interessati ad avvalersi della convenzione potranno rivolgersi ad uno qualsiasi degli sportelli della Deutsche Bank facendo esplicito riferimento al numero 580 - 10 - 7252 della Convenzione stipulata e alla propria condizione di iscritti al sindacato o all'associazione.

### SERVIZI ED ACCESSORI GRATUITI

Carnet da 10 assegni  
Tesserina BANCOMAT con una disponibilità giornaliera di Lire 500.000  
pagamento di tutte le utenze: SIP, ENEL, ACEA, ITALGAS con addebito automatico sul conto corrente.

### Tasso creditore:

5,75 annuo senza vincoli di giacenza  
Spese di c/c:  
Lire 60.000 a liquidazione

### Operazioni gratis:

50 oltre Lire 1000 ad operazione (spese postali e bolli escluse)

### Scoperto di c/c:

solo a richiesta dell'interessato e solo con accredito diretto presso il nostro Istituto del proprio emolumento mensile

### Tasso debitore:

15,000% + cms 0,375%

### Carta di credito:

BANKAMERICARD - VISA costo Lire 70.000  
KEY-CLIENT MASTERCARD costo lire 40.000  
con accredito minimo di 2 milioni; e la VIACARD, con una spesa di lire 24.000

### PRESTITI PERSONALI:

importo massimo 30.000.000 rimorsabile fino a 60 rate costanti mensili  
A titolo esemplificativo si riporta l'entità della rata mensile per ogni milione finanziato:  
Con accredito stipendio: 14,50% scalare - senza accredito stipendio: 15,50%  
COSTO FINANZIAMENTO: X 1.000.000

	Durata	12 mesi	18 mesi	24 mesi	36 mesi	42 mesi	48 mesi	60 mesi
14,50%	Rata mens.	90.022	62.149	48.249	34.420	30.500	27.577	23.528
15,50%	Rata mens.	90.494	62.620	48.724	34.910	30.998	28.084	24.053

### Mutui:

ipotecari a tasso fisso 11,80 per acquisto fino al 75% del valore; per ristrutturazione fino al 90% delle spese. Rimborso da 4 a 15 anni - minimo 30 milioni  
Il tasso resta fisso solo per 5 anni

Durata	5 anni	10 anni	15 anni
rata mensile x milione	22.100	14.200	11.900

La DEUTSCHE BANK è presente in Italia con oltre 260 sedi e nelle più importanti città: MILANO - GENOVA - FIRENZE - LIVORNO - VICENZA - VENEZIA - PADOVA - VERONA - BOLOGNA - ROMA - PESCARA - NAPOLI - CASERTA - SALERNO - BARI - TARANTO - LECCE - CATANIA - CAGLIARI.

Deutsche Bank